

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Mediazione, riforma del processo civile, le novità dal 28 febbraio 2023: mancata partecipazione, conclusione del procedimento, proposta di conciliazione e accordo

di Giulio SPINA\*

Come noto, la riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)<sup>1</sup> ha interessato anche la [mediazione civile](#)<sup>2</sup>.

Tra le novità di maggiore interesse, tra quelle che hanno **effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023**, alla luce delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. cit. come novellate dalla [legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197](#)<sup>3</sup>, si segnalano quelle su conclusione del procedimento di

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>1</sup> Per approfondimenti si veda lo [Speciale Riforma Processo Civile](#), nonché tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di [riforma del processo civile](#).

<sup>2</sup> Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, [Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022](#), 2022.

<sup>3</sup> Per approfondimenti si rimanda a SPINA, [Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile](#),

mediazione, proposta di conciliazione del mediatore e accordo di conciliazione.

Le norme di riferimento sono gli **artt. 11 e ss. d.lgs. n. 28 del 2010**, come novellati dal d.lgs. 149/2022 cit<sup>4</sup>.

Quanto al processo verbale redatto dal mediatore a **conclusione del procedimento di mediazione (art. 11, d.lgs. 28/2010)**, se è raggiunto un **accordo di conciliazione**, come prima della riforma, il mediatore allega allo stesso il testo dell'accordo.

In caso, invece di mancato raggiungimento dell'accordo, viene oggi specificato che il mediatore ne dà atto nel verbale.

In tal caso, come prima della riforma, resta intatta la previsione delle due tipologie di **proposte del mediatore**<sup>5</sup>:

- facoltativa: “*quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ... può formulare una proposta di conciliazione*”;
- obbligatoria: “*il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento*”.

Ciò posto, si segnala che, con riferimento alla proposta del mediatore c.d. facoltativa, il novellato art. 11 precisa che , “*il mediatore ... può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale*”.

Al riguardo, stante il tenore letterale della norma, si osserva che la norma pare esprimere un obbligo in capo al mediatore, e non una facoltà, di allegare al verbale la proposta (e non semplicemente che è stata formulata), riscrivendo in modo più chiaro detto onere di verbalizzazione a carico del mediatore rispetto alla versione previgente dell'art. 11, laddove al comma 4 si disponeva che “*Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta*”.

L'onere di verbalizzazione in questione, nonostante la sua collocazione all'interno dell'art. 11 cit. solo accanto all'ipotesi della c.d. proposta facoltativa, si ritiene da estendersi anche al caso della c.d. proposta di conciliativa obbligatoria.

Con la riforma, il mediatore può indicare alle parti un **termine anche superiore (ma non inferiore) a sette giorni per accettare o meno la proposta**.

Come prima della riforma, quindi:

- prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13<sup>6</sup>;

---

2022 e [Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema](#), 2022.

<sup>4</sup> Per consultare l'intero testo del d.lgs. 28/2010, come novellato dalla riforma 2022, si rimanda alla [TABELLA, Mediazione, legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia \(testo a fronte, ante e post riforma\)](#), 2023.

<sup>5</sup> Si segnala che la riforma ha confermato l'obbligo in capo al mediatore di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative (art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs. 28/2010 cit.

<sup>6</sup> Si riporta il testo dell'art. 13, d.lgs. 28/1010 (“*Spese processuali*”), segnalando che l'unica novità inserita dalla riforma è l'esplicito riferimento a tutti i tre commi dell'art. 96, richiamato dal comma 1, dell'art. 13 cit.

<sup>1</sup>. *Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4”.*

2. *Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle*

- la proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto;
- le parti hanno a disposizione sette giorni, ovvero il maggior termine indicato dal mediatore, per far pervenire al mediatore, per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta;
- in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata;
- salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Tra le novità in materia si segnala che il nuovo comma 3 dell'art. 11 in commento dispone che **l'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore.**

Come spiega la relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, si tratta di una norma di coordinamento con l'art. 15-septies, comma 4, d.lgs. 28/2010 al fine di proceduralizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell'avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove si prescrive la verifica di congruità del compenso del legale al valore dell'accordo concluso<sup>7</sup>.

Quanto sin qui ricordato con riferimento all'art. 11, d.lgs. 28/2020, ha effetto, alla luce delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. 149/2022, come novellate dalla legge di bilancio, **a decorrere dal 28 febbraio 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, invece, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti<sup>8</sup>.

Si applica invece **anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023**, quanto inserito dall'art. 8, d.lgs. 149/2022 all'art. 1, l. 20/1994 in tema di limitazione della responsabilità contabile nell'ambito della conclusione di un accordo di conciliazione da parte dei rappresentanti delle p.a.: per quanto rileva ai presenti fini, il nuovo **art. 11-bis, d.lgs. 28/2010**, in tema di **accordi di conciliazione sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche** dispone che ai relativi rappresentanti<sup>9</sup> che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis l. 14 gennaio 1994, n. 20; pertanto, la sottoscrizione di un accordo conciliativo non dà luogo a responsabilità contabile (salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti).

La norma pare recepire l'orientamento giurisprudenziale di merito che si era in tal senso espresso<sup>10</sup>. A conferma di ciò si veda anche il nuovo **comma 4 dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010** che, in tema di **conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione**, prevede

---

*spese di cui al periodo precedente.*

3. *Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri".*

<sup>7</sup> Ciò – si ritiene – in linea con la considerazione per cui ai fini dei compensi spettanti ai professionisti che, a vario titolo, partecipano al procedimento di mediazione, rileva il valore dell'accordo e non quello della sola domanda di mediazione.

<sup>8</sup> È da ultimo appena il caso di ricordare che quanto al verbale, resta confermata la disciplina della sua sottoscrizione, il richiamo all'autentica di un pubblico ufficiale con riferimento alla trascrizione nei casi di cui all'art. 2643 c.c. e che l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per violazioni, inosservanza o ritardo nell'adempimento. Con la riforma, invece, il nuovo art. 11 precisa quanto segue: *“nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione”*. Basti al riguardo precisare che il comma 5, come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, ha lo scopo di agevolare l'utilizzo di tale documento da parte di coloro che hanno partecipato alla procedura di mediazione.

<sup>9</sup> Per la nozione di amministrazioni pubbliche la norma in parola richiama esplicitamente l'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>10</sup> Per approfondimenti, con la giurisprudenza rilevante ivi menzionata, si segnala SPINA, *Amministrazione pubblica e mediazione civile: presupposti normativi, orientamenti giurisprudenziali e spunti di riforma*, 2016.

una speciale conseguenza processuale connessa all'ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche (o da parte di soggetti sottoposti a un'autorità di vigilanza), disponendo che, in tali ipotesi, il giudice segnali la mancata partecipazione, rispettivamente, al pubblico ministero presso la Corte dei conti o all'autorità di vigilanza, con conseguente eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omesso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all'amministrazione o al soggetto vigilato<sup>11</sup>.

Come per l'art. 11 precedentemente richiamato, anche l'**art. 12 d.lgs. 28/2010** riformato, in tema di "**efficacia esecutiva ed esecuzione**" ha effetto, alla luce delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. 149/2022, come novellate dalla legge di bilancio, **a decorrere dal 28 febbraio 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, invece, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti).

Sebbene l'articolo sia stato interamente riscritto con la riforma del 2022, non si rinvengono novità di rilievo, essendo in estrema sintesi solo stato aggiunto, al comma 1 che, in caso di presenza degli avvocati delle parti, tra le modalità di sottoscrizione dell'accordo conciliativo affinché costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sono comprese anche quelle previste dall'art. 8-bis d.lgs. 28/2020 **mediazione in modalità telematica** (anch'esso con efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023)<sup>12</sup>.

Si ricorda, da ultimo, che viene confermata la norma per cui l'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.<sup>13</sup>.

Ulteriore novella che ha effetto **a decorrere dal 28 febbraio 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti) è l'**art. 12-bis d.lgs. 28/2010** che disciplina le **conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione**.

Il comma 1 prevede, riportando con diversa collocazione la disposizione originariamente contenuta nell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2020, che il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell'**art. 116**, comma 2, c.p.c., dalla **mancata partecipazione di una parte**, senza giustificato

---

<sup>11</sup> L'art. 12-bis cit. ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti).

<sup>12</sup> L'art. 8-bis dispone quanto segue.

*"1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.*

*2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.*

*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.*

*4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.*

*5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005".*

<sup>13</sup> Così il comma 1 dell'art. 12 in commento. Quanto al comma 2 basti segnalare, come posto in luce dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 149 del 2022 che esso precisa, mediante una formulazione più corretta rispetto al testo previgente, che l'omologazione dell'accordo conferisce a quest'ultimo la qualità di titolo esecutivo per procedere a espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.

motivo, al primo incontro della procedura di mediazione.

Il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del richiamato art. 8, comma 4-bis, disciplina le conseguenze della **mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda** (quindi, nella mediazione riformata, la c.d. mediazione obbligatoria, la mediazione demandata e la mediazione su clausola contrattuale o statutaria) aumentando la sanzione irrogata, con condanna, della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato (e non al contributo unificato, come in precedenza) dovuto per il giudizio. In tal caso, poi, il giudice (se richiesto e con il provvedimento che definisce il giudizio), può anche *“condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”* (comma 3)<sup>14</sup>.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---

<sup>14</sup> Del comma 4 dell'art. 12-bis in commento già si è detto trattando il tema della p.a. in mediazione, cui si rimanda.